

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO
Í Banca Carige S.p.A. 2018 - 2028 Tasso Fisso Tier III
ISIN: IT0005353526 È serie 642

1. Importo e Titoli:	<p>1.1 È Il prestito obbligazionario subordinato denominato “Banca Carige S.p.A. 2018 - 2028 Tasso Fisso Tier II” (il “Prestito Obbligazionario Subordinato” o il “Prestito”), di valore nominale complessivo massimo pari a € 400.000.000,00 (quattrocento milioni di euro), è costituito da massime n. 4.000 obbligazioni subordinate Tier II (le “Obbligazioni Subordinate” o le “Obbligazioni”), di valore nominale unitario pari a € 100.000,00 (centomila euro) (il “Valore Nominale”), emesse da Banca CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (la “Banca” o l’“Emittente”).</p> <p>1.2 È In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 29 novembre 2018, sono emesse complessive n. 3.200 Obbligazioni Subordinate da complessivi nominali € 320.000.000,00.</p> <p>1.3 È Ai sensi di detta delibera, entro la data del 30 giugno 2019 o, se precedente, la data del Consiglio di Amministrazione della Banca che sarà chiamato a fissare le condizioni definitive dell’Aumento di Capitale (come <i>infra</i> definito all’art. 9.1), potranno essere emesse Obbligazioni Subordinate, in una o più <i>tranche</i>, fermo restando che il valore nominale complessivo del Prestito Obbligazionario non potrà essere superiore € 400.000.000,00 (quattrocento milioni di euro).</p>
2. Status delle Obbligazioni (Subordinazione):	<p>2.1 È Le Obbligazioni costituiscono “passività subordinate” dell’Emittente e, in particolare, “strumenti di capitale di classe 2”, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), articoli 62, 63 e 71 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (“<i>Disposizioni di vigilanza per le banche</i>”), Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri) (le “Disposizioni di Vigilanza”).</p> <p>2.2 È Le Obbligazioni sono in ogni caso subordinate e, in caso di liquidazione volontaria o di sottoposizione a procedure di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione dell’Emittente, potranno essere rimborsate solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell’Emittente e, cioè, dopo che siano stati</p>

	<p>soddisfatti tutti i creditori, subordinati e non dell'Emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni.</p> <p>2.3 È Salvo nei casi di Compensazione (come infra definita all'art. 9.2), per tutta la durata del Prestito Obbligazionario Subordinato e in caso di liquidazione dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal Prestito ed i crediti vantati dall'Emittente verso i titolari delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti").</p>
<p>3. Forma:</p>	<p>3.1 È Le Obbligazioni sono al portatore e non frazionabili.</p> <p>3.2 È Le Obbligazioni Subordinate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83 <i>bis</i> del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e successive modifiche e integrazioni e delle relative norme di attuazione. Conseguentemente, sino a quando il Prestito Obbligazionario Subordinato sarà assoggettato alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli (gli "Intermediari Aderenti") e i titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.</p>
<p>4. Collocamento:</p>	<p>4.1 È Le Obbligazioni sono offerte fino alla data del 30 giugno 2019 o, se precedente, la data del Consiglio di Amministrazione della Banca che sarà chiamato a fissare le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale (come <i>infra</i> definito all'art. 9.1) (il "Termine del Collocamento").</p> <p>4.2 È Le Obbligazioni sono offerte nell'ambito di un collocamento privato (<i>private placement</i>) rivolto esclusivamente a soggetti che abbiano la qualifica di investitori professionali ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15.2.2018, come successivamente modificato e integrato (gli "Investitori Professionali").</p> <p>4.3 È L'offerta è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni, negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia e Giappone).</p> <p>4.4 È L'offerta è effettuata con modalità che consentano alla Banca di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui agli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive</p>

	<p>modifiche ed integrazioni.</p> <p>4.5 È La Consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione degli Obbligazionisti per il tramite degli Intermediari Aderenti.</p>
5. Emissione:	<p>5.1 È Le Obbligazioni Subordinate sono emesse alla pari, ossia per un prezzo di emissione pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale (il “Prezzo di Emissione”).</p> <p>5.2 È Le Obbligazioni sono emesse in data 30 novembre 2018 (la “Data di Emissione”), contestualmente alla sottoscrizione e al pagamento del Prezzo di Emissione.</p> <p>5.3 È L’art. 5.1 varrà anche per le eventuali <i>tranche</i> successive del Prestito, le cui emissioni di Obbligazioni Subordinate avverranno in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili.</p>
6. Durata e Data di Scadenza:	<p>Il Prestito Obbligazionario ha durata dalla Data di Emissione sino al 30 novembre 2028 (la “Data di Scadenza”).</p>
7. Rimborso:	<p>7.1 È Salvo nei casi di Rimborso Anticipato e di Compensazione (come <i>infra</i> definiti), le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsate in denaro, in unica soluzione, alla Data di Scadenza, essendo inteso che qualora la Data di Scadenza non cada in un Giorno Target, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Target immediatamente successivo.</p> <p>Nel presente Regolamento “Giorno Target” indica un giorno nel quale il sistema <i>Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer</i> è operativo.</p> <p>7.2 È In ogni caso le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del Valore Nominale).</p>
8. Rimborso e/o acquisto Anticipato	<p>8.1 È Le Obbligazioni potranno essere riacquistate o rimborsate, in tutto o in parte, anticipatamente rispetto alla Data di Scadenza, alla pari (100% del Valore Nominale), solo nei seguenti casi (il “Rimborso Anticipato”) e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa vigente:</p> <p>(i) su iniziativa dell’Emittente:</p> <p>(a) in ogni momento dopo che siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla Data di Emissione;</p> <p>(b) in caso di variazioni nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate, che potrebbero comportare l’esclusione delle Obbligazioni dai fondi propri dell’Emittente</p>

	<p>oppure una riclassificazione delle stesse, come fondi propri di qualità inferiore (c.d. “Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare”);</p> <p>(c) in caso di variazioni del regime fiscale delle Obbligazioni Subordinate (c.d. “Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali”);</p> <p>(ii) in caso di Compensazione, ove la stessa sia approvata nel contesto e quale parte inscindibile della delibera di approvazione della Delega per l’Aumento di Capitale (come <i>infra</i> definiti).</p> <p>8.2 È Salvo in caso di Compensazione, il Rimborso Anticipato dovrà avvenire in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi (come <i>infra</i> definita all’art. 15 (“Interessi”).</p>
<p>9. Aumento di Capitale:</p>	<p>9.1 È La Banca ha convocato l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il giorno 22 dicembre 2018 (l’“Assemblea”), per deliberare (tra l’altro) in merito all’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, anche ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. (la “Delega”), per aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, in una o più <i>tranche</i>, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto, anche ai sensi dell’art. 2441, comma 7, cod. civ., per un importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a € 400.000.000,00 (l’“Aumento di Capitale” o l’“Aumento”), nei termini di cui alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 125-<i>ter</i> del TUF e successive modifiche e integrazioni e ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), disponibile sul sito <i>internet</i> dell’Emittente (www.gruppocarige.it, sezione <i>Governance/Assemblee</i>).</p> <p>9.2 È L’Aumento di Capitale prevedrà la facoltà di sottoscrizione e liberazione delle azioni di nuova emissione mediante utilizzo delle Obbligazioni Subordinate eventualmente possedute e, cioè, mediante compensazione (euro per euro) del credito da rimborso delle Obbligazioni con il debito da sottoscrizione (la “Compensazione”).</p> <p>9.3 È In sede di esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione della Banca determinerà il prezzo di emissione e conseguentemente il numero delle nuove azioni, tenendo conto: (i) della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca; (ii) delle condizioni del mercato in generale; e (iii) della prassi utilizzata per operazioni similari, applicando uno sconto rispetto al prezzo teorico <i>ex diritto</i> – c.d. <i>Theoretical Ex Right Price</i> “TERP” – delle azioni ordinarie, determinato in coerenza con la prassi seguita in recenti operazioni similari, nel limite di quanto tecnicamente e matematicamente possibile tenuto conto delle quotazioni delle azioni ordinarie al momento di tale determinazione. Il TERP sarà calcolato con riferimento al prezzo ufficiale di Borsa rilevato il giorno in cui</p>

	<p>il prezzo di sottoscrizione verrà determinato o quello precedente.</p> <p>9.4 È La Banca avrà l'obbligo di esercitare la Delega per l'intero ammontare di € 400.000.000,00 (quattrocento milioni di euro) entro il 30 giugno 2019.</p> <p>9.5 È La mancata approvazione della Delega, da parte dell'Assemblea, non pregiudicherà, né limiterà, alcuno dei diritti ed obblighi dell'Emittente e degli Obbligazionisti derivanti dalle, comunque connessi alle, Obbligazioni (inclusi, a titolo esemplificativo, quelli previsti dal presente Regolamento), con la sola eccezione di quelli relativi all'esecuzione della Delega stessa e alla Compensazione.</p>
<p>10. Collocamento dell'Aumento di Capitale:</p>	<p>10.1 È In sede di esercizio della Delega, dovrà essere stabilito che l'Aumento di Capitale sia collocato:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) attraverso un'offerta in opzione diretta agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e 2, cod. civ., per l'ammontare non garantito attraverso l'opzione indiretta di cui infra al punto (ii), fino a concorrenza dell'importo complessivo dell'Aumento di Capitale; (ii) attraverso un'offerta in opzione indiretta ai sensi dell'art. 2441, comma 7, cod. civ., per un importo pari all'ammontare (i.e. Valore Nominale) complessivo delle Obbligazioni, da liberarsi mediante Compensazione, salva la possibilità per i soli titolari delle Obbligazioni che siano anche azionisti della Banca di procedere alla Compensazione in via diretta, senza far ricorso al Prestito Titoli al Collocatore (come <i>infra</i> definiti), nei limiti dell'esercizio dei rispettivi diritti d'opzione. <p>10.2 È Ai fini dell'opzione indiretta di cui al precedente art. 10.1 (ii), l'Emittente conferirà apposito incarico ad un soggetto avente i requisiti di cui all'art. 2441, comma 7, Codice Civile (il "Collocatore") e ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti con le modalità di cui ai successivi art. 14 e 23.2 del presente Regolamento.</p> <p>10.3 È Ove la Banca non abbia potuto individuare il Collocatore entro un tempo utile al fine di porre in essere gli adempimenti relativi alla Compensazione, la stessa dovrà dare comunque corso all'Aumento di Capitale con le modalità tecniche alternative idonee a conseguire tempestivamente risultati sostanzialmente equivalenti, anche sul piano patrimoniale, economico e finanziario, a quelli che sarebbero stati ottenuti mediante l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e l'attuazione a mezzo del Collocatore della Compensazione nei termini descritti dal presente Regolamento.</p>
<p>11. Compensazione:</p>	<p>11.1 È Qualora l'Assemblea, nel contesto e quale parte inscindibile della delibera di attribuzione della Delega per l'Aumento di Capitale, abbia approvato la facoltà di Compensazione, le Obbligazioni potranno essere</p>

	<p>estinte anticipatamente, mediante compensazione (euro per euro) del credito da rimborso delle Obbligazioni con il debito da sottoscrizione delle azioni. Gli eventuali interessi maturati e non pagati saranno corrisposti in denaro.</p> <p>11.2 È L'esistenza di vincoli o limitazioni derivanti dallo statuto di alcuno degli Obbligazionisti o di vincoli o limitazioni di altra natura applicabili ai sottoscrittori delle Obbligazioni o ad alcuno di essi non costituirà impedimento alla Compensazione e in generale all'esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal Prestito Obbligazionario.</p>
<p>12. Compensazione delle Obbligazioni detenute da soggetti che <u>non</u> siano azionisti della Banca:</p>	<p>12.1 È Fatta eccezione per quanto indicato al successivo art. 12.3, gli Obbligazionisti, che alla data di fissazione delle condizioni definitive dell'Aumento di Capitale non siano azionisti della Banca, avranno l'obbligo di trasferire tutte le Obbligazioni Subordinate detenute al Collocatore, in forza di contratto di prestito titoli (il "Prestito Titoli"), ai sensi del quale – per effetto di stipulazioni anche a favore della Banca ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 cod. civ. – il Collocatore:</p> <p>(i) avrà istruzioni irrevocabili per sottoscrivere azioni di compendio dell'Aumento di Capitale, utilizzando le Obbligazioni acquisite tramite il Prestito Titoli e, cioè, mediante Compensazione;</p> <p>(ii) avrà l'obbligo di rimborsare il Prestito Titoli:</p> <p>(a) in denaro, per un ammontare pari al risultato della seguente formula, purché maggiore di zero:</p> $A = PET - ICAC + VNT$ <p>dove:</p> <p>“A” è l'importo che il Collocatore dovrà corrispondere in denaro;</p> <p>“PET” è uguale al prezzo di emissione totale (i.e. prezzo di emissione per azione moltiplicato per il numero di azioni) delle azioni collocate a soggetti che abbiano esercitato i diritti di opzione (inclusi eventuali Obbligazionisti che siano anche azionisti della Banca) o che abbiano sottoscritto in denaro l'importo;</p> <p>“ICAC” è uguale all'importo complessivo dell'Aumento di Capitale, pari al prezzo di emissione per azione moltiplicato per il numero di azioni ordinarie offerte nell'ambito dell'Aumento di Capitale;</p> <p>“VNT” è uguale al Valore Nominale totale (i.e. Valore Nominale per Obbligazione moltiplicato per il numero di Obbligazioni) delle Obbligazioni Subordinate trasferite al Collocatore da Obbligazionisti ai sensi di quanto previsto dal presente</p>

	<p>Regolamento;</p> <p>(b) in azioni ordinarie della Banca rivenienti dalla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, per un controvalore pari al risultato della seguente formula:</p> $B = VNT - A$ <p>dove:</p> <p>“B” è il prezzo di emissione totale (i.e. prezzo di emissione per azione moltiplicato per il numero di azioni) delle azioni che dovranno essere trasferite dal Collocatore;</p> <p>“VNT” è uguale al Valore Nominale totale (i.e. Valore Nominale per Obbligazione moltiplicato per il numero di Obbligazioni) delle Obbligazioni Subordinate trasferite al Collocatore da Obbligazionisti ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento;</p> <p>“A” è uguale all’importo che il Collocatore dovrà corrispondere in denaro ai sensi del precedente punto (a);</p> <p>essendo inteso che sia il denaro sia le azioni della Banca dovute a titolo di rimborso del Prestito Titoli saranno corrisposti e consegnate, a secondo del caso, agli aventi diritto in proporzione alle Obbligazioni dagli stessi trasferite al Collocatore.</p> <p>12.2 È La Compensazione nell’ambito del Prestito Titoli, a prescindere dal momento in cui gli Obbligazionisti avranno trasferito le proprie Obbligazioni al Collocatore, avrà efficacia l’ultimo momento utile per dare esecuzione all’Aumento di Capitale mediante offerta in opzione indiretta, ai sensi dell’art. 10.1 (ii) del presente Regolamento.</p> <p>12.3 È Ove lo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi possedeva, alla data di fissazione delle condizioni definitive dell’Aumento di Capitale, Obbligazioni Subordinate per un valore nominale complessivo superiore ad Euro 313.200.000,00 (trecentotredici milioni duecentomila euro), gli obblighi di trasferimento delle Obbligazioni al Collocatore di cui all’art. 12.1 e di Compensazione di cui all’art. 11 del presente Regolamento non saranno applicabili alle Obbligazioni dal medesimo possedute in eccesso rispetto a tale importo.</p>
<p>13. Compensazione di Obbligazioni detenute da soggetti che siano anche azionisti della Banca:</p>	<p>13.1 È Gli Obbligazionisti, che alla data di fissazione delle condizioni definitive dell’Aumento di Capitale, siano anche azionisti della Banca, saranno tenuti a comunicare a quest’ultima - entro il termine che sarà loro comunicato dalla medesima Banca con le modalità di cui al successivo art. 23.2 del presente Regolamento - i diritti di opzione di propria spettanza che intendono esercitare, assumendo nei confronti della Banca</p>

	<p>medesima un impegno irrevocabile ad esercitare tali diritti mediante Compensazione diretta senza fare ricorso al Collocatore.</p> <p>13.2 È La Compensazione di cui all'art. 13.1 che precede avverrà - direttamente e automaticamente per l'intero importo delle Obbligazioni che saranno necessarie per liberare le azioni di compendio derivanti dai diritti di opzione oggetto di esercizio - il primo giorno del periodo di esercizio dei diritti di opzione, indipendentemente dall'effettivo esercizio del diritto di opzione da parte del rispettivo Obbligazionista.</p> <p>13.3 È La comunicazione di cui all'art. 13.1 che precede dovrà essere inviata dalla Banca almeno 12 (dodici) ore prima della scadenza del termine entro cui gli Obbligazionisti dovranno assumere l'impegno irrevocabile di esercizio dei diritti di opzione concernenti l'Aumento di Capitale.</p> <p>13.4 È Per le restanti Obbligazioni (ovvero per le Obbligazioni non utilizzate per l'esercizio dei diritti di opzione), gli Obbligazionisti di cui all'art. 13.1 che precede dovranno sottoscrivere il Prestito Titoli alle medesime condizioni previste per gli Obbligazionisti che non siano azionisti della Banca e trasferire le Obbligazioni al Collocatore, essendo pertanto inteso che, in tal caso, il Collocatore procederà alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale ed al rimborso del Prestito Titoli con le stesse modalità previste dai punti (i) e (ii) dell'art. 12 (<i>"Compensazione delle Obbligazioni detenute da soggetti che non siano azionisti della Banca"</i>) con riferimento alle Obbligazioni detenute da soggetti che non siano azionisti della Banca e <i>pari passu</i> rispetto agli stessi.</p>
<p>14. Prestito Titoli</p>	<p>Senza pregiudizio per quanto disposto in merito al Prestito Titoli nei precedenti articoli 12 e 13, al fine di permettere agli Obbligazionisti di esercitare i propri diritti ed adempiere ai propri obblighi relativi alla Compensazione, la Banca:</p> <p>(i) metterà a disposizione degli Obbligazionisti - in tempo utile ai fini dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale - la bozza di contratto di Prestito Titoli già concordata con il Collocatore, che prevedrà, tra l'altro, che:</p> <p>a) gli Obbligazionisti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) concedano in prestito al Collocatore le Obbligazioni dagli stessi detenute (fatta eccezione per quelle eventualmente utilizzate ai fini dell'esercizio diretto dei diritti di opzione agli stessi spettanti, ai sensi dell'art. 13 che precede); 2) forniscano al Collocatore istruzioni irrevocabili per sottoscrivere azioni di compendio dell'Aumento di Capitale, utilizzando le Obbligazioni acquisite dal Collocatore tramite il Prestito Titoli e, cioè, mediante Compensazione;

	<p>b) il Collocatore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utilizzi le Obbligazioni ricevute in prestito per sottoscrivere e liberare l'Aumento di Capitale, mediante Compensazione; 2) <u>entro due Giorni Lavorativi dalla data di conclusione dell'asta dell'inoptato dell'Aumento di Capitale di cui all'art. 2441, comma 3 Cod. Civ., consegnhi agli Obbligazionisti, in luogo delle Obbligazioni prestate, denaro e/o azioni ordinarie della Banca rivenienti dall'Aumento di Capitale, nei termini stabiliti dal presente Regolamento;</u> 3) <u>entro due Giorni Lavorativi dalla data di efficacia della Compensazione, trasferisca agli Obbligazionisti gli Interessi maturati e pagati in relazione a ciascuna Obbligazione ricevuta in prestito;</u> <p>c) la Banca sostenga ogni onere, costo, spesa o commissione relativo e/o derivante dalla sottoscrizione del Prestito Titoli, e rilasci al Collocatore le dichiarazioni, garanzie, manleve e impegni di indennizzo che quest'ultimo richieda ai fini dello svolgimento del proprio incarico;</p> <p>(ii) <u>almeno 5 Giorni Lavorativi prima della data di fissazione delle condizioni definitive dell'Aumento di Capitale da parte della Banca:</u> comunicherà per iscritto agli Obbligazionisti il termine entro cui gli stessi dovranno sottoscrivere il Contratto di Prestito Titoli; e</p> <p>(iii) <u>almeno 1 Giorno Lavorativo prima della data in cui sarà eseguita la Compensazione:</u> comunicherà per iscritto agli Obbligazionisti il termine entro cui gli stessi dovranno consegnare in prestito le Obbligazioni al Collocatore.</p> <p>Ai fini del presente regolamento per "Giorno Lavorativo" ciascun giorno di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri giorni in cui gli enti creditizi e bancari che operano sulla piazza di Milano non sono aperti per lo svolgimento della loro normale attività.</p>
<p>15. Interessi:</p>	<p>15.1 È Con decorrenza dalla Data di Emissione (inclusa) e fino alla Data di Scadenza (esclusa), sull'importo in linea capitale delle Obbligazioni in essere di tempo in tempo, matureranno interessi al tasso fisso nominale lordo del 13% (tredici per cento) annuo (gli "Interessi").</p> <p>15.2 È In caso di mancato conferimento da parte dell'Assemblea Straordinaria della Banca, entro il 22 dicembre 2018, della Delega al Consiglio di Amministrazione a servizio dell'Aumento di Capitale, con effetto retroattivo a decorrere dalla Data di Emissione, gli Interessi sull'importo in linea capitale delle Obbligazioni in essere di tempo in tempo, matureranno al tasso fisso nominale lordo del 16% (sedici per</p>

	<p>cento) annuo.</p> <p>15.3 È Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) la Data di Scadenza (inclusa); e (ii) la data di Rimborso Anticipato (inclusa).</p> <p>15.4 È Fatto salvo quando indicato al successivo art. 15.5, gli Interessi dovranno essere pagati, esclusivamente in denaro, in 4 (quattro) rate trimestrali posticipate, il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno sino alla Data di Scadenza (le “Date di Pagamento Interessi”).</p> <p>15.5 È La prima cedola delle Obbligazioni Subordinate sarà calcolata dal 30 novembre 2018 al 31 marzo 2019, salvo quanto <i>infra</i> previsto all’art. 15.7.</p> <p>15.6 È Qualora una Data di Pagamento Interessi non cada in un Giorno Target, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Target immediatamente successivo.</p> <p>15.7 È In deroga a quanto sopra previsto, in caso di Compensazione, gli Interessi maturati <i>pro rata temporis</i> sulle Obbligazioni saranno corrisposti in denaro, alla data di efficacia della Compensazione medesima.</p> <p>15.8 È Ogni cedola di Interessi sarà determinata come segue:</p> <p>cedola = $VN * (TF) * \tau$</p> <p>dove:</p> <p>VN = Valore Nominale;</p> <p>TF = 13% o 16%, a seconda del caso;</p> <p>τ = Periodo di Calcolo/giorni dell’anno. Tale parametro dipende dalla Base di Calcolo e dalla Convenzione di Calcolo.</p> <p>“Periodo di Calcolo” indica ogni periodo che intercorre tra una Data di Pagamento Interessi (o Data di Emissione con riferimento al primo Periodo di Calcolo), inclusa, e la Data di Pagamento Interessi successiva, esclusa.</p> <p>“Base di Calcolo” si intende ACT/ACT.</p> <p>“Convenzione di Calcolo” si intende <i>unadjusted Business Day Convention</i>.</p> <p>15.9 È Gli Interessi pagabili ai sensi delle Obbligazioni Subordinate saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto a seconda che l’ultima cifra sia maggiore o minore di 5.</p>
--	--

16. Legge applicabile:	Le Obbligazioni Subordinate e il presente Regolamento sono regolati dalla legge italiana ed interpretati in base alla stessa.
17. Foro competente:	Tutte le controversie concernenti le Obbligazioni Subordinate incluse quelle relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento, o comunque inerenti alla sua esecuzione, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
18. Quotazione:	Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
19. Trasferimento:	Le Obbligazioni possono essere trasferite liberamente, previa comunicazione scritta all'Emittente, con le modalità di cui al successivo art. 23.1 del presente Regolamento, che dovrà essere recapitata almeno 10 giorni di calendario prima del trasferimento, e a condizione che: (i) il cessionario abbia assunto i medesimi obblighi del cedente in dipendenza del Prestito o a qualsiasi altro titolo connesso e/o relativo alle Obbligazioni (inclusi anche quelli nei confronti del Collocatore); e (ii) il trasferimento non possa pregiudicare l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e la Compensazione.
20. Pagamenti	<p>Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Obbligazionista all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute.</p> <p>Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento come disciplinato infra all'art. 21 ("<i>Regime Fiscale</i>"). Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.</p>
21 Regime Fiscale	<p>21.1. È Ciascun Obbligazionista è tenuto a pagare direttamente alle autorità competenti ogni tassa, imposta di bollo, emissione e registrazione, imposte di trasferimento e oneri derivanti dall'Obbligazione, ove previste dalle norme di legge applicabili. Ciascun Obbligazionista sarà responsabile per tutte, se esistenti, le tasse poste a suo carico derivanti da qualsiasi atto di disposizione di un'Obbligazione.</p> <p>21.2. È Gli Interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale <i>pro tempore</i> vigente.</p>

22. Prescrizione	I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono decorsi 5 (cinque) anni dalla data fissata ai sensi del presente regolamento per il pagamento degli Interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.
23. Comunicazioni:	<p>23.1 È Qualsiasi comunicazione all'Emittente dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC), anticipata a mezzo posta elettronica (<i>e-mail</i>), presso i seguenti indirizzi:</p> <p>PEC: pec@pec.carige.it</p> <p>E-mail: segreteria.ad@carige.it</p> <p>23.2 È Qualsiasi comunicazione agli Obbligazionisti dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC), anticipata a mezzo posta elettronica (<i>e-mail</i>), presso gli indirizzi comunicati all'Emittente o, in difetto, mediante avviso sul sito <i>internet</i> dell'Emittente.</p>
24. Varie:	<p>24.1 È La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge.</p> <p>24.2 È Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 385/1993 alle Obbligazioni non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari delle medesime.</p> <p>24.3 È Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Banca potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.</p>